



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## **SENTENZE**

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### **AMBITO: AIA – RIFIUTI – CONFERENZA DI SERVIZI**

**Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 404: AIA relativa ad attività di trattamento rifiuti – natura di atto unico – limiti al potere di sindacato comunale**

La vicenda in commento riguarda l'avvenuta impugnazione della sospensione di un'attività industriale soggetta ad AIA ad opera del Comune, ordinata dall'Ente sul presupposto che, per lo svolgimento dell'attività in questione – recupero e smaltimento di rifiuti da realizzarsi in area D produttiva – la classificazione dell'area avrebbe consentito solo lo stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, ed inoltre per la presenza di alcune difformità edilizie riscontrate. La Società impugnava il provvedimento comunale, risultando in parte vincitrice avanti al TAR che riconosceva un intento elusivo da parte dell'Ente rispetto alla legittima autorizzazione (AIA) ottenuta, in violazione del principio di tipicità e di legalità dei provvedimenti amministrativi e con esercizio di poteri che non competevano al Comune. Nonostante formalmente i provvedimenti ripristinatori emessi dal Comune fossero stati giustificati dalla presenza di abusi edilizi, nella sostanza essi avevano quale scopo quello di inibire lo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dell'impresa.

La sentenza del Consiglio di Stato decide sull'appello comunale, rigettandolo nel merito ed affermando una serie di principi sulla natura del provvedimento di AIA e sui limiti del potere comunale di repressione e controllo in materia.

Innanzitutto, il Consiglio di Stato riafferma la natura onnicomprensiva (che include cioè anche gli aspetti di conformità urbanistica) attribuita dalla legge all'AIA, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, cui partecipa anche il Comune, e non a caso definita "unica"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

anche nel gergo tecnico. La multilateralità dell'AIA, *“quale atto risultante dall'intervento di più enti, ognuno dotato di competenze diverse, attribuisce a questo provvedimento natura di atto ampliativo/autorizzatorio con ampia gamma di effetti, come recita il comma 6 dell'art.208 D. lgs. n.152 del 2006, a norma del quale “l'approvazione sostituisce tutti i provvedimenti che risultino necessari per l'avvio dell'attività che ne è oggetto”*. Con l'AIA, non solo è autorizzata la gestione dell'impianto, ma anche la sua costruzione, ovviamente nei limiti delle condizioni e delle prescrizioni imposte all'esito della conferenza di servizi. Alla luce di tale onnicomprensività, che comprende anche la conformità urbanistica dell'intervento, la sentenza esclude il potere del Comune di sindacarne la legittimità. L'unico potere riconosciuto per un intervento autonomo al Comune, in caso di supposta insanabile difformità tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto approvato in conferenza di servizi, è quello di avviare un nuovo procedimento per chiedere una riconvocazione della conferenza stessa al fine di farla provvedere nel merito.

[Consulta la sentenza](#)